

Accordo ai fini dell'applicazione dell'art. 55 comma 1 lettera g) della l.r. 26 aprile 2000 n.°44 in presenza di derivazioni interregionali.

Premesso che:

- l'articolo 89 comma 2 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 prevede che le concessioni di derivazioni di acque che interessino più Regioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni medesime;
- le Regioni Lombardia e Piemonte hanno sottoscritto in data 28 luglio 2004 un Protocollo d'intesa per gestire in maniera coordinata l'utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee dei bacini idrografici comuni;
- nel predetto Protocollo sono state individuate come derivazioni di interesse interregionale:
 - i prelievi di acqua superficiale dal fiume Ticino nel tratto in cui lo stesso funge da confine tra le Regioni;
 - i prelievi di acqua sotterranea dalla falda superiori a 1.000.000 mc/anno ubicati entro 500 m dal confine regionale;
- oggetto dell'intesa sono i provvedimenti che autorizzano l'uso dell'acqua relativi a istanze di nuova concessione, istanze di rinnovo, istanze di variante. Sono pertanto esclusi dalla previa intesa, anche se riguardano derivazioni interregionali, i provvedimenti di subingresso, di rinuncia parziale, di variante senza aumento di portata e senza modifica della localizzazione e delle caratteristiche delle opere di presa, nonché le autorizzazioni all'uso multiplo delle acque irrigue e di bonifica di cui al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R , in quanto trattasi di provvedimenti dai quali non discendono potenziali effetti negativi sulle risorse idriche nel territorio della Regione confinante;
- l'art. 55 comma 1 lettera g) della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", stabilisce che nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione si avvale degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;
- nel caso di derivazioni interregionali ai sensi del citato protocollo di accordo sottoscritto con la Regione Lombardia nei quali la Regione Piemonte sia stata individuata come autorità procedente in via principale, quest'ultima si avvale della Amministrazione provinciale di Novara ai fini della conduzione dell'istruttoria tecnico amministrativa.

Visto l'art. 1 comma 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (in seguito denominato "regolamento") che demanda l'attuazione del disposto dell'art 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 ad una intesa tra le Amministrazioni interessate.

Ritenuto, al fine di dare compiuta attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione Lombardia, che occorra stabilire le modalità di integrazione del procedimento di concessione disciplinato dal regolamento nel caso di derivazioni interregionali.

Fermo restando quanto stabilito dal regolamento in merito al procedimento amministrativo, di esclusiva competenza dell'Amministrazione provinciale fino alla redazione della relazione istruttoria, si ritiene opportuno specificare gli adempimenti ulteriori richiesti ai fini dell'attuazione dell'intesa con la Regione Lombardia e del rilascio dei conseguenti provvedimenti da parte del competente Settore regionale.

Quanto sopra premesso, tra il Dirigente responsabile del Settore Equilibrio del bilancio idrico e Uso sostenibile delle acque della Direzione regionale Ambiente- e il Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Ecologia, Energia della Provincia di Novara

si concorda quanto segue.

Nel caso di derivazioni interregionali le cui opere di presa siano ubicate in Piemonte il "Settore Equilibrio del bilancio idrico e Uso sostenibile delle acque della Direzione regionale Ambiente", autorità procedente in via principale, di seguito denominato semplicemente Regione si avvale del "Settore Ambiente, Ecologia, Energia della del Provincia di Novara" di seguito detto semplicemente Provincia, per l'espletamento dell'istruttoria e adotta i provvedimenti finali, previo intesa con la Regione Lombardia.

La Provincia provvede a tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, a partire dalla verifica di cui agli articoli. 9 e 10 fino alla redazione della relazione di istruttoria di cui all'art. 15, integrati con quanto specificato nel seguito.

Ai fini del tempestivo coinvolgimento delle competenti strutture della Regione Lombardia la Provincia trasmette l'ordinanza, oltre che ai soggetti indicati nell'art. 11, comma 3 del regolamento, anche alla:

- Direzione generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia;
- Provincia/e lombarda/e interessata/e;
- A.R.P.A. Lombardia;
- Parco lombardo della Valle del Ticino (nel caso di prelievi dal fiume Ticino);
- Consorzio del Ticino (nel caso di prelievi dal fiume Ticino);
- Comuni lombardi interessati dalle opere di derivazione.

Eventuali richieste di integrazione dalle quali discende la sospensione dei tempi del procedimento sono tempestivamente comunicate alla Regione.

Conclusa l'istruttoria tecnico amministrativa, la Provincia redige la relazione finale di istruttoria nonché lo schema di disciplinare di concessione (art. 15 del regolamento) e li trasmette alla Regione per l'ulteriore prosieguo dell'iter amministrativo.

La Regione, ricevuta tale documentazione, attiva un tavolo di concertazione con la Regione Lombardia per un esame "tecnico congiunto", al quale può essere richiesta la presenza della Provincia.

Sulla base delle valutazioni tecnico – amministrative congiunte delle due Regioni, tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta dalla Provincia, la Regione redige quindi lo schema definitivo di disciplinare di concessione e la relativa bozza di provvedimento di concessione e quindi li trasmette alla Regione Lombardia al fine dell'acquisizione del parere (intesa tecnica).

Recepita l'intesa tecnica della Lombardia la Regione redige quindi il disciplinare definitivo, lo sottopone all'istante per la sottoscrizione ed espletate le ulteriori formalità previste dalla legge emette il provvedimento finale, ne cura la registrazione e la notifica all'interessato, quindi trasmette tre copie conformi alla Provincia per gli ulteriori adempimenti previsti dal regolamento, ivi compreso l'inoltro di una copia alla Regione Lombardia.

In presenza di istanze di derivazione il cui iter istruttorio era stato avviato, ma non concluso, dallo Stato la Provincia effettuate le verifiche di cui all'art. 37 del regolamento regionale 10R del 2003, riavviano i relativi procedimenti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo

Alla Provincia compete la conservazione della documentazione relativa al procedimento e l'aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo delle Risorse Idriche (S.I.R.I.)

Nel caso il provvedimento interessi la grande derivazione concessa con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 8 novembre 1990, n. 2347 una copia del provvedimento viene inviata anche alla Provincia di Torino che aggiorna le informazioni presenti nel catasto derivazioni idriche.

La vigilanza è esercita dalla Provincia entro i limiti del proprio territorio.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Equilibrio del bilancio idrico e Uso sostenibile delle acque della Direzione regionale Ambiente.

Il tempo necessario alla conclusione del procedimento istruttorio per il rilascio del titolo di concessione, in conformità al regolamento è stabilito in 450 giorni, al netto di eventuali sospensioni dei termini.

Al fine di rispettare il tempo di conclusione del procedimento ciascuna struttura si impegna, per quanto di competenza, ad espletare la propria parte di procedimento nei seguenti termini massimi:

- 360 giorni dal ricevimento della domanda di concessione per la redazione della relazione finale d'istruttoria e della relativa bozza di disciplinare; nel caso di riavvio dei procedimenti avviati dallo Stato ma non ancora conclusi la durata è ridotta a 180 giorni decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, salvo il caso in cui debbano essere reiterate tutte le fasi del procedimento;
- 90 giorni per l'adozione del provvedimento finale e la successiva notifica all'interessato;

Gli stessi termini si applicano anche alle istanze di variante sostanziale.

In presenza di istanze di rinnovo o di variante non sostanziale, fermi restando i 90 giorni per l'espletamento della fase finale, la provincia conclude la prima fase entro 270 giorni .

Letto confermato e sottoscritto

....., li/...../.....

per la Provincia di Novara

Il Responsabile del Settore Ambiente Ecologia
Energia

Edoardo Guerini

per la Regione Piemonte

Il Responsabile Settore Equilibrio del bilancio
idrico e Uso sostenibile delle acque della
Direzione regionale Ambiente

Walter Mattalia